

RUBRICA

a cura dell'avvocato
Felice Siniscalchi

Acquisto di pacchetti vacanza in multiproprietà

Gentili lettori, sempre più spesso riceviamo segnalazioni da parte Vostra relative a truffe o presunte tali, legate all'acquisto di pacchetti vacanza in multiproprietà mediante la stipulazione di contratti standard firmati con leggerezza e rivelatisi poi autentiche trappole. Un invito ricevuto per telefono presso un indirizzo ove i consulenti di una società illustrano la conveniente proposta e l'opportunità di firmare un contratto a condizioni molto interessanti, un agente dalla parlantina convincente e la firma immediata del documento.

L'accordo scritto, realizzato ad arte per l'uso "truffaldino", nasconde spesso e volentieri più insidie e l' incauto acquirente si trova a stipulare un qualcosa che certo non contiene quanto promesso dall'agente senza scrupoli.

Le somme versate quasi sempre sono ingenti ed lo stipulante si accolla una somma talvolta altissima, per un servizio di cui oltretutto non riesce ad usufruire

Su ogni numero le risposte alle vostre domande e gli approfondimenti del nostro legale

l'avvocato risponde

a causa delle difficoltà organizzative e burocratiche legate a fantomatici club vacanze, spesso con sede all'estero.

Il consiglio che Vi diamo ovviamente è quello di meditare la firma su ogni contratto che vi dovesse essere proposto con questo rodato sistema, leggendo accuratamente ogni clausola presente e diffidando di certi standard ormai tristemente famosi.

Per chi invece volesse concretamente agire per il recupero delle somme versate avendo già stipulato uno di questi contratti rivelatisi poi autentiche truffe, Vi preghiamo di mettervi fin da ora in contatto con la redazione del nostro periodico.

In breve cercheremo di mettere in contatto quanti di voi avessero subito detto raggio, al fine di confrontare quanto accaduto; Voi stessi valuterete poi la possibilità di una giusta azione comune.

L' interdizione giudiziale

Dettata da fini protettivi di soggetti affetti da infermità mentale, l'interdizione giudiziale produce l'invalidità relativa degli atti giuridici patrimoniali e personali di colui che si trova affetto da abituale infermità di mente. Presupposti per un provvedimento di interdizione saranno l'infermità e l'incapacità di agire. In particolare la cosiddetta infermità dovrà palesarsi non quale semplice eccen-

tricità del soggetto, ma dovrà coincidere con una menomazione mentale talmente grave da rendere il soggetto stesso incapace di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi (c.c. 11.02.1994/1388). Detta infermità dovrà dunque essere abituale e non sporadica o occasionale, ed altresì attuale al momento della pronuncia giudiziale.

Ai sensi dell'art. 414 c.c. infatti dovranno essere interdetti il maggiorenne ed il minore emancipato, "i quali si trovino in condizione di abituale infermità mentale, la quale li renda incapaci di provvedere ai propri interessi". L'interdizione dunque verrà disposta con sentenza, dopo che il giudice stesso avrà valutato lo stato di infermità dell'interdicendo e la presenza dei presupposti necessari per l'interdizione. Tali presupposti, sopra elencati, pur necessari infatti per la richiesta del provvedimento, non produrranno tuttavia alcuna conseguenza fino al momento della sentenza di interdizione.

Ai sensi infine dell'art. 427 c.c., gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza che ne dichiara l'interdizione, possono essere annullati su istanza del tutore del soggetto agente o dai suoi eredi o aventi causa.



Studio Legale

SLS

Avv. Felice Siniscalchi

Avv. Michele Salapete

Avv. Ursula Guerriero

Avv. p. Lucia Carullo

Avv. p. Carmen Gaglione

Avv. p. Imma Longobardi

via F. De Sanctis 9 -

Avella (AV) 83021

tel.fax 081-8252971



GLOBAL SERVICE

**AGENZIA
DI SERVIZI**

Via Nazionale 35, AVELLA (AV) Tel.081/8259235

**Assicurazioni tutti i rami
Mutui & Prestiti
Cancellazioni Protesti
Infortunistica Stradale
Soccorso Stradale
Servizi "Online"**

**Prossima
Riapertura**